



CITTA' DI STRESA

(Provincia del Verbano-Cusio-Ossola)

ORDINANZA N. 1340

OGGETTO: MISURE PER IL MIGLIORAMENTO, LA TUTELA A LA SALVAGUARDIA DEL DECORO NELLA FRUIZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI SUL TERRITORIO COMUNALE.

IL SINDACO

Ritenuto che l'ambiente urbano sia lo spazio di vita e di vitalità della comunità e che l'attenzione e la cura per gli spazi, pubblici e privati, siano un segnale significativo della dimensione umana, economica, culturale, internazionale della Città in quanto valori che contribuiscono a configurare l'identità e l'attrattività di un territorio urbano;

Ritenuto altresì che la tutela e la salvaguardia del decoro nella fruizione degli spazi pubblici rappresenti un "valore aggiunto" che influisce sulla qualità della vita degli abitanti, sulle scelte localizzative di cittadini e soggetti economici, sulla vocazione di una città di attrarre investimenti e sulle condizioni per dialogare e competere con i contesti urbani di livello internazionale;

Considerato che l'aspetto estetico delle città impatta notevolmente sull'attrattiva turistica e constatato che, specie nella stagione di maggiore afflusso turistico, la Città accoglie giornalmente una moltitudine di individui che fruiscono degli spazi pubblici con modalità tali da compromettere decoro e decenza oltre che soggetti che richiedono denaro utilizzando lo strumento dell'accattonaggio anche in forma petulante e molesta, a volte accompagnandosi con infanti o avvalendosi di minori oppure animali spesso cuccioli di poche settimane di vita, atteggiandosi in modo ripugnante o vessatorio, ovvero esibendo o simulando malformazioni o menomazioni e analoghi mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà.

Ritenuto che la presenza di accattoni, mendicanti, questuanti ecc, quando particolarmente petulanti, crei una situazione di disagio ed insicurezza nei passanti che sono costretti ad evitarli o a schivarli per non dover rispondere alle continue richieste di elargizioni, e venga a creare problematiche anche di natura diversa riconducibili per lo più a fatti e comportamenti che spesso si pongono in contrasto con le norme più elementari di tutela dell'igiene e della salute pubblica e, più in generale, del rispetto del decoro della città e della sua immagine nonché di carattere viabilistico e di sicurezza della circolazione pedonale e veicolare;

Ritenuto doveroso ed opportuno con la finalità di migliorare, tutelare e salvaguardare il decoro nella fruizione degli spazi pubblici della Città, di contenere il fenomeno dell'accattonaggio e della questua, di costruire gli strumenti designati al recupero ed alla miglioria di uno scenario logorato non solo dal tempo, ma anche da costumi ormai degenerati, privati di un'identità storica e di un senso comune del bello.

Ritenuto inderogabile tutelare la bellezza naturale, paesaggistica, storica ed artistica di alcune zone della Città di Stresa, nella fattispecie le Isole del Golfo Borromeo, la passeggiata a lago, le ville d'epoca ed i giardini botanici oltre che adottare dei provvedimenti atti ad assicurare un'ordinata e civile convivenza nel contenimento contestuale del fenomeno dell'accattonaggio nell'interesse stesso dei soggetti attivi che in buona sostanza sono le prime vittime e, a tal fine, individuare gli ambiti urbani e i siti dove è necessario impedirne lo svolgimento anche allo scopo di contrastare più efficacemente l'interesse criminale allo sfruttamento dei soggetti coinvolti;

Ritenuto che le finalità sopra indicate sono state perseguite con deliberazione della Giunta Comunale n.135 del 23.07.2008, atto di indirizzo fornito al Sindaco per la regolamentazione ed il contenimento del fenomeno dell'accattonaggio con la finalità di assicurare un'ordinata e civile convivenza;

Ritenuto di non vietare l'esercizio di tali attività, bensì solamente di regolarizzare entro limiti territoriali e procedurali, onde consentire all'Amministrazione Comunale di poter esercitare in ogni momento il necessario controllo;

Visto il Regolamento di Polizia Urbana;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale N. 135 del 23.07.2008 "Esercizio dei mestieri girovaghi di musicista ed artista da strada – Atto di indirizzo";

Visti gli articoli 15, 20, 190 e 211. del D.lgs. 30.4.1992 n. 285 e ss.mm. (Codice della Strada);

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

ORDINA

- a) Tutti gli spazi del territorio comunale devono essere fruiti con modalità tali da rispettarne il decoro, l'ordine e la vivibilità.
- b) E' vietato:
 - Bivaccare o sistemare giacigli;
 - Consumare cibo e bevande nell'area antistante tutte le chiese cittadine, all'ingresso del Palazzo Borromeo, e con allestimento pic-nic di nei parchi, giardini e sul verde pubblico;
 - Usare i luoghi pubblici come luogo di deiezione;
 - Bagnarsi nelle vasche e fontane o fontanelle pubbliche ovvero utilizzare le stesse per il lavaggio di cose o animali;
 - Passeggiare o sostare con abbigliamento o in maniera non decorosa;
- c) L'accattonaggio sul territorio comunale della Città di Stresa è consentito solo nella fascia territoriale posta a monte della linea ferroviaria. E' considerata violazione di particolare gravità l'attività di accattonaggio sulla passeggiata a lago e sulle Isole del Golfo Borromeo.
- d) E' fatto assoluto divieto di esasperare, durante la pratica dell'accattonaggio, il proprio stato di menomazione fisica mostrando le proprie menomazioni o malformazioni al fine di suscitare l'altrui pietà.
- e) E' fatto assoluto divieto di esibire, durante la pratica dell'accattonaggio animali con cuccioli lattanti da svezzare o animali comunque in stato di incuria, denutrizione, in precarie condizioni di salute o sofferenti per le condizioni in cui vengono esposti o tenuti al fine di suscitare l'altrui pietà.
- f) L'elargizione di denaro deve essere libera e spontanea, non può essere né indotta né richiesta.

Il Comando di Polizia Locale della Città di Stresa, in via prioritaria, è incaricato della sorveglianza sull'esecuzione del presente provvedimento

AVVERTE

Le violazioni alla presente ordinanza, ove non sanzionate con leggi diverse, sono punite con il pagamento di una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di € 25,00 ed un massimo di €500,00 a norma dell'art.7/bis 1 c. del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.

All'atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a rimuovere eventuali rifiuti od a cessare il comportamento illecito. L'inottemperanza all'ordine verrà perseguita a norma dell'art.650 del Codice Penale ed all'eventuale ripristino provvederà l'Amministrazione a spese dei trasgressori.

La presente ordinanza è trasmessa alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Verbania, alla Questura di Verbania, al Comando Provinciale Arma Carabinieri di

Verbania, al Comando Stazione Carabinieri di Stresa per gli aspetti di specifica competenza.

La presente ordinanza è pubblicata all'albo pretorio on line e della stessa ne sarà data notizia con pubblicazione sul sito istituzionale.

E' ammesso contro il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

Dalla Residenza Municipale, li 16 agosto 2011

IL SINDACO
F.to avv. Canio DI MILIA